

**CITTA' DI CASORIA**  
**Città Metropolitana di Napoli**



**Piazza Domenico Cirillo**

**tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it**

Ordinanza Contingibile ed Urgente

n. 65 del 02/11/2020

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura temporanea del Comando di Polizia Municipale per casi accertati di positività al COVID-19 dal giorno 02 Novembre 2020 a data da destinarsi.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTI:**

- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "*Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;
- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;
- il D.P.C.M del 9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale art 1 "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*;
- il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020;
- il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020;
- il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19;

- il D.P.C.M. del 02 Aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020-10-20
- il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;
- il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;
- il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la dichiarazione Mondiale della sanità dell' 11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*Pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- I DD.P.C.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020;
- le Ordinanze Regionali nn. 80, 81, 82, 83, 85, 86 e 87 rispettivamente del 16, 19, 20, 22, 26, 30 e 31 Ottobre 2020;

#### **DATO ATTO:**

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il nuovo incremento dei casi su tutto territorio nazionale, ed in particolare del territorio regionale e provinciale della Campania e di Napoli e, soprattutto dell'avvenuto verificarsi di numerosi casi di positività tra il personale del Settore III Polizia Municipale, Sicurezza e Mobilità che hanno indotto - in ragione della elevata percentuale di positività registrata al Covid-19 - il dirigente medico dell'aeroporto di Capodichino presso il quale parte del personale di vigilanza è stato sottoposto a sospendere l'esecuzione dei tamponi invitando ad attivare la procedura stabilita dal protocollo tramite la ASL territorialmente competente;
- pertanto, del grave pericolo incipiente per la formazione di focolai di infezione negli uffici di Polizia Locale ubicati in Via Castagna n. 54 e presso il distaccamento di Via Benedetto Croce (anche quest'ultimo non esente da casi di accertata positività al Covid-19) in ragione della elevata percentuale di positività registrata del personale sottoposto a test molecolare;
- delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630;

**Ritenuto** necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19;

**Ravvista** pertanto, la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento essenziale anche ai fini precauzionali onde evitare probabili ed ulteriori contagi tra i dipendenti comunali in servizio presso il Settore III nella sede di Via Castagna e Via Benedetto Croce ed i cittadini del territorio comunale;

- quindi, la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione ordinaria;

#### **VISTI:**

- gli artt. 50 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- la legge 833/1978 (art. 32, comma 3);

#### **ORDINA**

- ferma ed impregiudicata l'adozione di tutte le altre misure di contenimento e sicurezza, la chiusura con inibizione immediata dell'accesso agli uffici del Settore III Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità, siti in Via Castagna 54 e Via Benedetto Croce con decorrenza dalla data odierna e fino a nuovo diverso provvedimento nelle more dell'effettuazione degli accertamenti a tutto il personale del Settore medesimo;
- l'effettuazione di test molecolari o equivalenti o altre misure per tutto il personale del Settore anche mediante l'intervento della ASL territorialmente competente al fine di tracciare il possibile avvenuto contagio e prevenire futuri contagi;

#### **COMUNICA**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

#### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Alla Presidenza della Regione Campania;

Al Comando di Polizia Locale;

Alla Stazione dei C.C. di Casoria;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola;

Alla ASL Napoli 2 Nord;

Al Dirigente del Settore Personale.

i quali, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.



Il Vicesindaco

Dott. ssa. Paola Ambrosio